

Interessi sulle pensioni dei dipendenti pubblici

Corte dei Conti - Sez. Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza 12 ottobre 2017, n. 33

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Composta dai signori magistrati:
Alberto Avoli - Presidente
Antonio Ciaramella - Consigliere
Pina Maria Adriana La Cava - Consigliere
Maria Elisabetta Locci - Consigliere
Giuseppina Maio - Consigliere
Francesca Padula - Consigliere
Gerardo de Marco - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 33/2017/MD

nel giudizio per riproposizione di questione di massima ex art. 117 cod. giust. cont., iscritto nel registro di segreteria al n. 544/SR/MD di queste Sezioni riunite

rimesso

dalla Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello con sentenza-ordinanza n. 24 del 19 gennaio 2017, sull'appello già iscritto al n. 39920 del registro di segreteria della Sezione remittente,

proposto da

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (...omissis...), ente confluito ex lege, nelle more del giudizio, in I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (...omissis...) ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliuolo (...omissis...), Edoardo Urso (...omissis...) e Filippo Mangiapane (...omissis...) della propria Avvocatura Centrale;

contro

Z. A. (...omissis...), rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Modesti (...omissis...)

per l'annullamento

della sentenza in materia pensionistica della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 119 del 9 giugno 2010.

Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2017 il consigliere relatore Gerardo de Marco, l'avv. Luigi Caliuolo per l'INPS ed il pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore generale Antongiulio Martina.

FATTO

1. Con sentenza n. 119 del 2010 la Sezione friulana accolse parzialmente il ricorso del signor Z. A., dichiarando la parziale irripetibilità dell'indebito pensionistico discendente dal conguaglio tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione e disponendo che le somme nel frattempo trattenute dall'INPDAP (oggi INPS), per il recupero dell'indebito dichiarato irripetibile, fossero restituite al pensionato con maggiorazione degli interessi legali "da calcolarsi dalla notifica della domanda giudiziale per quel che concerne le somme recuperate antecedentemente a tale data, e dalle singole ritenute mensili per quelle recuperate successivamente". Il Giudice di primo grado condannò, inoltre, l'INPDAP al pagamento delle spese di lite liquidate "nella somma complessiva di euro 1.200,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.".

2. L'INPDAP (oggi INPS) interponeva appello contestando tanto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, quanto il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da restituire al pensionato, nonché la condanna alle spese.

Resisteva il pensionato con memoria di costituzione, concludendo in via principale per la reiezione dell'appello o, in via subordinata, per la declaratoria di prescrizione parziale dell'indebito pensionistico formatosi e per l'irripetibilità di un quarto delle somme percepite prima del 1 gennaio 1996 (ex art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Con sentenza-ordinanza n. 24 del 19 gennaio 2017 la seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, nel giudicare dell'impugnazione, respingeva il primo motivo di appello, confermando la sentenza di primo grado in punto di declaratoria dell'irripetibilità dell'indebito; ciò alla luce dei principi enunciati da queste Sezioni riunite con sentenza n. 2/QM/2012 del 2 luglio 2012.

Confermava, inoltre, la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, compensandole invece per il giudizio d'appello.

4. Quanto, invece, all'altro motivo d'appello, concernente la richiesta di restituire le somme al pensionato senza maggiorazione di interessi legali, le Sezioni riunite riteneva di essere chiamata a fare applicazione del principio di diritto già enunciato da queste Sezioni riunite con sentenza n. 11/2015/QM del 24 marzo 2015, secondo cui "in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria".

Quest'ultimo principio, in particolare, era stato affermato sulla base dei seguenti argomenti:

- "non si verte in ipotesi di omessa o tardiva erogazione di un credito pensionistico bensì si discute del recupero erariale di somme non dovute ma, comunque, percepite in buona fede e che, per inciso, spettano solo in virtù di una riconosciuta irripetibilità decretata dal Giudice";

- "nella fattispecie manca una originaria obbligazione a carico della Amministrazione in quanto non esiste un effettivo credito previdenziale bensì solo un correttivo "ex lege" alla doverosa azione di recupero erariale, correttivo introdotto da una specifica normativa di settore", trattandosi "ovviamente della tutela della situazione giuridica di legittimo affidamento";

- sussiste l'autonomia del "sottosistema pensionistico globalmente inteso";

- "la disciplina del terzo comma dell'art. 429 c.p.c. (riconoscimento delle somme aggiuntive sui crediti di lavoro)", applicabile al giudizio pensionistico in virtù del richiamo di cui all'art. 5 della legge 21 aprile 2000, n. 205, "opera solo a tutela dei crediti previdenziali "oggettivamente" spettanti, situazione del tutto dissimile dal diritto alla restituzione di somme pensionistiche solo "soggettivamente" spettanti in virtù di una (giudizialmente) riscontrata tutela dell'affidamento del percipiente";

- "si tratta di somme indebitamente erogate e percepite, non legate ad un diritto soggettivo, non dipendenti da una preesistente obbligazione pecuniaria, non aventi natura previdenziale e/o pensionistica, somme cui non può accedere alcun importo risarcitorio indipendentemente o meno dalla relativa espressa richiesta".

5. Il Collegio giudicante remittente ha ritenuto di non condividere il richiamato principio di diritto ed ha, quindi, rimesso a queste Sezioni riunite la decisione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 117 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In particolare, la "riproposizione della questione" discende da un "motivato dissenso" così argomentato:

- "la richiesta di restituzione di un determinato importo pensionistico, a suo tempo percepito in buona fede e pertanto indebitamente recuperato dall'Amministrazione, ha per oggetto un debito di valuta";

- l'art. 1224, comma 1, c.c. e l'art. 1219, comma 1, c.c. stabiliscono, rispettivamente, che "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali" e che "il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto";

- l'art. 1284 c.c. precisa che gli "interessi legali" decorrono "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale";

- "un noto e fondamentale principio di civiltà giuridica esige che la necessità e la durata del processo non si risolvano a danno della parte che "ha ragione", la quale, esemplificando, non può ricevere alla fine del processo sempre lo stesso importo, se il processo è durato sei mesi e se è durato sei anni";

- "un altrettanto noto e fondamentale principio generale, connesso al precedente", comporta che "tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della domanda (ex aliis: Cass. n. 10600/2005, n. 147/1994, n. 6322/1983)".

Ritiene, conclusivamente, la Sezione remittente che la negazione degli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale sulle somme da restituire al pensionato costituisca una violazione del principio di pronuncia secondo diritto di cui all'art. 113 c.p.c. (oggi art. 95, comma 1, cod. giust. cont.), peraltro neppure potendosi considerare "equo", ad esempio, riconoscere l'identico bene giuridico a chi ottiene la restituzione di quanto gli è stato indebitamente recuperato senza dover ricorrere a un giudizio, a chi la ottiene dopo un celere giudizio in un unico grado, a chi infine la ottiene dopo un lungo giudizio in più gradi.

Di qui la riproposizione della questione e la remissione a queste Sezioni riunite della decisione dell'impugnazione.

6. Con memoria del 30 maggio 2017, l'INPS, appellante, si è costituito (anche) dinanzi a queste Sezioni riunite, eccependo anzi tutto l'inammissibilità della riproposizione della questione.

In particolare, si osserva che le Sezioni riunite, con la citata sentenza n. 11/2015/QM, hanno già esaminato gli stessi argomenti oggi portati a sostegno del "motivato dissenso"; segnatamente, le Sezioni riunite avevano espressamente richiamato, tra i precedenti giurisprudenziali in contrasto, anche la sentenza n. 602 del 2013, pronunciata dalla stessa seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, contenente le stesse ragioni di diritto oggi riproposte. Ne discenderebbe che "la mera riproposizione delle questioni già esaminate dalle Sezioni riunite, senza peraltro il corredo di una significativa critica alla diversa soluzione valorizzata nella sentenza del 2015, rende l'iniziativa assunta inammissibile".

Osserva l'INPS che "in realtà detti importi dovrebbero essere recuperati dall'ente in omaggio al principio generale secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto indebitamente erogato per effetto dell'azione erariale sulla cui doverosità ha posto l'accento anche la sentenza n. 2/2012/QM delle stesse SS.RR. L'azione di recupero viene inibita solo a seguito del riconoscimento giudiziale dell'affidamento dell'assicurato maturato per il decorso del tempo e nella ricorrenza di una serie di circostanze elaborate dalla giurisprudenza contabile, che la stessa Corte deve volta per volta valutare".

Inoltre, il ragionamento svolto nell'ordinanza di riproposizione della questione, nella parte in cui esclude la ricorrenza di un credito previdenziale del pensionato e di un'obbligazione a carico dell'amministrazione, sembra all'INPS non conciliarsi con le successive argomentazioni e, in particolare, con il richiamo agli artt. 1224 e 1219 c.c. che, al contrario, presuppongono la sussistenza di un'obbligazione.

L'INPS ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità della riproposizione della questione o, comunque, per la conferma del principio di diritto già affermato con la sentenza n. 11/2015/QM, citata.

7. Con memoria del 1 giugno 2017 la Procura generale ha svolto le proprie considerazioni ed ha rassegnato le proprie conclusioni.

7.1. Preliminarmente, la Procura generale ha dedotto l'inammissibilità della riproposizione della questione.

Ciò discenderebbe dalla inapplicabilità dell'art. 117 del codice della giustizia contabile ai giudizi pensionistici, trattandosi di norma inserita nel capo I del Titolo IV della parte II ("giudizi di responsabilità"), non richiamata dalle disposizioni sul giudizio pensionistico.

Il corretto riferimento normativo sarebbe quindi, per i giudizi pensionistici, l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), non espressamente abrogato dal codice, che secondo l'insegnamento delle Sezioni riunite medesime (cfr. sent. 7/QM/2010) impedirebbe che la decisione di un motivo d'appello possa essere rimessa alle Sezioni riunite.

Ma anche a voler ritenere che il citato art. 117 sia applicabile all'appello in materia pensionistica, osserva la Procura generale che il motivato dissenso ex art. 117 potrebbe esercitarsi solo laddove il giudice d'appello "debba fare applicazione" di un principio di diritto per lui vincolante, in quanto già pronunciato su un previo motivato dissenso espresso dal medesimo giudice ex art. 42, secondo comma, ultima parte, della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'ulteriore motivato dissenso di cui all'art. 117 del codice presupporrebbe, cioè, che il giudice d'appello abbia già precedentemente riproposto alle Sezioni riunite una questione di massima, nel corso dello stesso giudizio, ma che non intenda uniformarsi, quale giudice a quo, al principio di diritto confermato dalle Sezioni riunite, spogliandosi perciò della decisione della causa per investire direttamente le Sezioni riunite medesime.

7.2. La questione sarebbe, comunque, inammissibile anche sotto un secondo profilo, stante la necessità che la rimessione della decisione dell'impugnazione sia totale, non potendo essere invece parziale (arg. ex art. 142 disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 25 disp. att. c.g.c.), come nel caso di specie (in cui la Sezione remittente ha trattenuto la decisione di un motivo d'appello per rimettere la decisione del solo secondo motivo).

Peraltro, la rimessione dell'impugnazione ex art. 117 c.g.c. andrebbe riqualficata, nella fattispecie, alla stregua di una rimessione ex art. 42, comma 2, della citata legge n. 69 del 2009 o, comunque, quale "ordinario deferimento di questione di massima", sicché gli atti andrebbero restituiti alla Sezione remittente "previo riesame, se del caso, alla luce delle argomentazioni addotte dalla Sezione centrale rimettente, del principio di diritto già enunciato".

7.3. Ciò posto, ad avviso della Procura generale, la sentenza-ordinanza di rimessione, ancorché non valida quale "riproposizione di questione in caso di motivato dissenso" (ex art. 117 c.g.c.), proporrebbe comunque una "nuova, articolata interpretazione delle disposizioni normative già oggetto del vaglio delle Sezioni riunite, tali da poter, in astratto, indurre le Sezioni riunite (stesse) ad una rimediazione della questione già decisa" (cfr. SS.RR., n. 6/QM/2010).

7.4. Venendo quindi ad affrontare la questione di massima riproposta, la Procura generale non condivide né le conclusioni cui è pervenuta la citata sentenza n. 11/2015/QM, né quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione qui in discussione.

In particolare, il ragionamento del pubblico Ministero poggia sui seguenti fondamenti:

- l'irripetibilità deriva dalla legge, limitandosi il giudice ad accertarla;

- l'originaria natura indebita delle somme a suo tempo corrisposte al pensionato costituisce un "antefatto" privo di qualsiasi rilievo sulla questione che ne occupa;

- l'ordinamento non consente, infatti, il recupero da parte dell'ente previdenziale delle somme a suo tempo indebitamente corrisposte al pensionato;

- le trattenute effettuate da parte dell'ente previdenziale sulla pensione dell'interessato, per recuperare somme irripetibili, sono da considerare prive di titolo e si risolvono in un inadempimento parziale dell'obbligazione di corrispondere la pensione dovuta;

- in definitiva, la pronuncia che accerti che, per effetto dell'irripetibilità delle somme in precedenza erogate al pensionato, l'ente previdenziale non aveva titolo a recuperare le suddette somme con trattenute sulla pensione, si risolve, senza residui, nell'accertamento dell'inadempimento dell'ente previdenziale dell'obbligo di corrispondere i successivi ratei di pensione nella misura dovuta; accertamento cui non può non seguire la condanna dell'ente stesso, oltre che alla restituzione delle somme indebitamente trattenute (rectius: alla corresponsione dei maggiori importi dovuti a titolo di pensione che, in dipendenza del parziale inadempimento, non erano stati erogati a tempo debito), a corrispondere sulle stesse i relativi accessori ex art. 429 c.p.c. (cfr. SS.RR., sent. 10/2002/QM);

- alla declaratoria giudiziale dell'irripetibilità dell'indebito non può, infatti, essere attribuita efficacia costitutiva, ma deve attribuirsi efficacia meramente dichiarativa, non ricadendosi nei casi di cui all'art. 2908 c.c. e non essendo subordinata detta irripetibilità ad alcun accertamento giurisdizionale;

- deve escludersi che, in fattispecie, il giudice possa pronunciarsi secondo equità, dovendo invece decidere secondo diritto.

Tutto ciò premesso e considerato, la Procura generale osserva di non dover concludere nel merito dell'impugnazione, non configurandosi un interesse generale in relazione ad essa, ma di doversi limitare a prendere posizione sulla sola affermazione del principio di diritto; conclude quindi: 1) per l'inammissibilità della rimessione della decisione dell'impugnazione; 2) per il riesame e la modifica, nei termini dinanzi esposti, del principio di diritto già enunciato dalla citata sentenza n. 11/2015/QM.

8. Il signor Z. A., appellato, già costituito nel giudizio di appello dinanzi alla Sezione remittente, non ha presentato memorie dinanzi a queste Sezioni riunite.

9. All'udienza pubblica del 14 giugno 2017, udito il consigliere relatore, non comparso il difensore del pensionato, sono intervenuti l'Avv. Luigi Caliuolo per l'INPS e il pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale Antongliulo Martina, come da verbale. Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare, con riferimento alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, va affermata l'applicabilità dell'art. 117 del codice della giustizia contabile anche agli appelli in materia pensionistica, indipendentemente dalla collocazione del Titolo IV (giudizi innanzi le Sezioni riunite) nell'ambito della Parte II (giudizi di responsabilità) del codice. Si tratta di norme che trascendono l'ambito del solo giudizio di responsabilità e, nel combinato disposto con l'art. 11 dello stesso codice, sono suscettibili di applicazione a tutti i giudizi attribuiti alla cognizione delle Sezioni riunite medesime nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

Né residuano spazi per la, pur prospettata, ultravigenza dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), come novellato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69: sebbene manchi una abrogazione espressa, non v'è dubbio che le nuove disposizioni codicistiche abbiano regolato, per quanto qui interessa, l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore (cfr. art. 20, comma 2, lettera n, della legge delega 7 agosto 2015, n. 124), comportandone l'abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. art. 20, comma 3, lettera b della legge delega stessa).

II. Viene ora in rilievo l'ulteriore profilo di inammissibilità, sollevato dalla Procura generale, incentrato sulla circostanza che la Sezione remittente ha già deciso il primo motivo d'appello, con sentenza parziale, rimettendo alle Sezioni riunite la decisione del solo secondo motivo d'appello; ciò comporterebbe la violazione del principio di devoluzione dell'impugnazione nella sua interezza, principio che il pubblico Ministero desume anche dall'art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 25 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile.

Al riguardo, si osserva che la scelta del giudice remittente di decidere subito il primo motivo d'appello (sulla irripetibilità dell'indebito) e di rimettere alle Sezioni riunite la decisione dell'impugnazione con riguardo al consequenziale secondo motivo (sulla spettanza o meno di accessori sulle somme da restituire al pensionato) è ragionevole e conforme al disposto dell'art. 117 del codice, nella parte in cui impone la rimessione della decisione alla "sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle Sezioni riunite".

L'inciso "di cui debba fare applicazione" riveste un duplice significato: sotto il profilo precettivo, esso rafforza la cogenza dei principi di diritto enunciati in sede nomofilattica, configurandone l'applicazione in termini di "dovere" per i giudici d'appello; sotto il profilo procedurale, concorre a definire il presupposto della rimessione, circoscrivendo i casi di "riproposizione di questione" per "motivato dissenso" ai soli principi di diritto che nel giudizio a quo assumono una rilevanza effettiva, concreta ed attuale, non solo astratta ed eventuale.

Nella fattispecie all'esame, è evidente che la doverosa applicazione del principio di diritto enunciato con la citata sentenza n. 11/QM/2015 (non condiviso dalla Sezione remittente), agli effetti del citato art. 117 del codice, viene in questione solo in conseguenza della decisione del primo motivo; pertanto, fino a che il primo motivo non fosse stato definito nel senso della declaratoria di irripetibilità dell'indebito pensionistico, non poteva configurarsi il presupposto del "dover fare applicazione", da parte del giudice, del consequenziale principio di diritto in tema di corresponsione degli accessori sulle somme oggetto di restituzione al pensionato.

III. Quanto alla inammissibilità della riproposizione di questione per mancanza di motivi nuovi, eccitata dall'INPS, giova anzi tutto precisare che l'art. 117 del codice della giustizia contabile impone che il "dissenso" sia "motivato". La norma non richiede, quindi, che sussistano necessariamente motivi nuovi da esaminare, essendo piuttosto sufficiente che il giudice remittente renda esplicite le ragioni per le quali "ritenga di non condividere" il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni riunite, adeguatamente illustrando le argomentazioni che a suo avviso legittimano la richiesta di riesame del principio stesso; in linea di principio, non è esclusa la riproposizione di motivi già esaminati in precedenza, purché essi siano proposti secondo una diversa prospettazione o un migliore sviluppo argomentativo, anche solo esplicitando con maggior efficacia alcuni passaggi logico-giuridici, ritenuti non sufficientemente valorizzati; ciò che resta esclusa è invece la mera reiterazione, tal quali, degli stessi argomenti già precedentemente vagliati, al solo fine di spogliarsi della decisione della causa disponendo una mera traslazione del giudizio verso le Sezioni riunite (in tema, si vedano le sentenze nn. 6/QM/2010, 7/QM/2010, 8/QM/2010, 9/QM/2010, 2/QM/2011, 3/QM/2011, 4/QM/2011, 5/QM/2011).

In quest'ottica, "spetta al prudente apprezzamento delle Sezioni riunite la delibazione, in via preliminare, circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione, nel caso concreto, onde garantire un "filtro" all'accesso alla funzione nomofilattica che bilanci detto accesso con la contrapposta esigenza, parimenti meritevole di considerazione, di ricercare ed affinare le migliori soluzioni in diritto attraverso i fisiologici meccanismi dell'elaborazione giurisprudenziale" (SS.RR., sent. 19/QM/2016): segnatamente, essendo confermato nell'art. 117 del codice il peculiare vincolo "conformativo" dei principi di diritto enunciati su questioni di massima (vincolo già introdotto nel citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, ad opera della legge n. 69 del 2009), la possibilità di "motivata riproposizione" (distinta dalla "mera reiterazione") della questione costituisce un irrinunciabile contrappeso dell'ordinamento rispetto al dovere di "dare applicazione" ai principi di diritto enunciati in sede nomofilattica. Intanto può sussistere un dovere di conformazione ad un principio in quanto sia reso possibile, per i giudici chiamati a darvi applicazione, motivare il proprio dissenso per sottoporre allo stesso organo di nomofilachia il riesame della questione.

Venendo alla fattispecie concreta in giudizio, è vero che i motivi contenuti nell'odierna ordinanza di remissione erano già presenti, in nuce, nella giurisprudenza a suo tempo esaminata da queste Sezioni riunite; ma è parimenti vero che su quei motivi, all'epoca affrontati per la gran parte solo implicitamente e con fugaci richiami per relationem, è possibile oggi focalizzare maggiormente l'attenzione, alla luce del puntuale ragionamento logico-giuridico prospettato per esteso nell'ordinanza di remissione (a seguito della quale la stessa Sezione remittente ha rinviato la decisione di tutte le impugnazioni della specie: per tutte, v. sentenza-ordinanza n. 213 dell'11 aprile 2017). In tal senso si è espressa anche la Procura generale, ad avviso della quale la sentenza-ordinanza di rimessione propone una ammissibile "nuova, articolata interpretazione delle disposizioni normative già oggetto del vaglio delle Sezioni riunite, tali da poter, in astratto, indurre le Sezioni riunite (stesse) ad una rimediazione della questione già decisa" (cfr. SS.RR., n. 6/QM/2010 e successive conformi).

La riproposizione della questione, frutto di un dissenso adeguatamente motivato, è quindi ammissibile.

IV. Passando ora ad affrontare il punto di diritto che forma l'oggetto specifico del motivato dissenso, è bene preliminarmente precisare che la fattispecie dedotta in giudizio riguarda l'ipotesi in cui il giudice accerti o dichiari, in virtù del principio di affidamento di cui alla nota sentenza n. 2/QM/2012, cit., l'irripetibilità dell'indebito pensionistico scaturente da conguaglio tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione, disponendo la restituzione al pensionato delle somme medio tempore recuperate dall'ente previdenziale con trattenute sulla pensione. Esulano, quindi, dall'ambito della presente decisione (rendendo inopportuno esprimersi in proposito, quand'anche con obiter dicta), tutte le altre fattispecie, solo in parte simili e variamente affrontate in giurisprudenza, per cui sia invece accertata, ad esempio, l'insussistenza stessa dell'indebito (cfr. Sez. Prima Appello, sent. 129 del 20 aprile 2017) o in cui l'irripetibilità discenda direttamente da una previsione normativa, come nel caso della revoca o modifica del trattamento definitivo di pensione (cfr. Sez. Seconda Appello, sent. 411 del 18 aprile 2016); come pure esulano dall'ambito della presente decisione le questioni attinenti, a monte, il diritto stesso del pensionato alla restituzione delle trattenute, ad esempio ove esse siano già state interamente recuperate a suo carico precedentemente alla richiesta di restituzione (cfr. Sez. Abruzzo, sent. 383 del 5 novembre 2012), anche sulla base di dilazioni rateali in tutto o in parte esaurite, su istanza del pensionato medesimo (cfr. Sez. Seconda Appello, sent. 1083 del 25 ottobre 2016).

V. Fatta questa doverosa precisazione occorre, dunque, riesaminare il principio di diritto già enunciato, secondo cui "in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria". Al riguardo, ritengono queste Sezioni riunite di non poter ulteriormente confermare il suesposto principio, che ha formato oggetto di rimediazione anche da parte della stessa Procura generale.

In particolare, pur essendo evidenti le ragioni sottostanti la scelta giurisprudenziale di non riconoscere alcun accessorio sulle somme da restituire al pensionato, nell'intento di evitare, in qualche modo, che al vantaggio del capitale a suo tempo indebitamente erogato (e definitivamente acquisito al suo patrimonio) si aggiunga anche il vantaggio dei frutti sul predetto capitale, la soluzione pragmatica così adottata non appare soddisfacente e convincente, né sul piano del diritto, né sul piano dell'equità, come ha correttamente posto in risalto l'ordinanza di remissione.

VI. Sul piano logico-giuridico, pare a questo Collegio giudicante che vi sia una latente contraddizione nel riconoscere, da un lato, il diritto del pensionato alla restituzione delle somme in parola negando però, dall'altro lato, gli interessi legali sulle somme stesse, benché restituite a distanza di anni dalla trattenuta, dalla conseguente richiesta di restituzione e dall'eventuale introduzione del giudizio volto a far dichiarare l'irripetibilità. Il ragionamento fin qui accolto in giurisprudenza, secondo cui non sussisterebbe un'obbligazione pecuniaria in favore del pensionato, né un diritto soggettivo di questi, trattandosi di "somme non dovute ma, comunque, percepite in buona fede e che, per inciso, spettano solo in virtù di una riconosciuta irripetibilità decretata dal Giudice", non spiega in base a quale titolo il giudice statuisca, in definitiva, la restituzione delle somme stesse al pensionato, con effetto ex nunc. Invero, se l'ente previdenziale è tenuto a restituire le trattenute a suo tempo forzatamente effettuate, un'obbligazione sottostante deve pur esservi, a meno che non si voglia ritenere che il diritto, in capo al pensionato, a trattenere le somme sorga solo per effetto della pronuncia giudiziale, avente natura costitutiva, alla stregua di un diritto potestativo (non di credito) azionabile soltanto in sede giurisdizionale.

Ma, a ben vedere, quest'ultima tesi presta il fianco ad almeno due ordini di obiezioni: in primo luogo, anche in presenza di sentenze aventi natura costitutiva non potrebbero negarsi gli interessi legali almeno dalla data della domanda, come correttamente argomentato dalla Sezione remittente; in secondo luogo, e in via assorbente, deve negarsi la natura costitutiva della sentenza che, in presenza dell'affidamento del pensionato, dichiara irripetibile l'indebito pensionistico, sussistendo il diritto del pensionato medesimo a far proprie le somme percepite a prescindere dalla relativa declaratoria giudiziale.

VII. Sotto il primo profilo, anche nel caso di sentenze aventi natura costitutiva la giurisprudenza di legittimità è orientata nel riconoscere quanto meno gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale: è il caso, ad esempio, delle obbligazioni restitutorie derivanti dalla revocatoria fallimentare, che costituiscono debito di valuta (Cass., SS.UU., sent. 437 del 15.06.2000; Id., sent. 502 del 19.07.2000; Sez. 1, sent. 6369 del 08.05.2001; Id., sent. 7531 del 04.06.2001; Id. sent. 887 del 18.01.2006; Id., sent. 4709 del 03.03.2006; Id., sent. 12736 del 10.06.2011; Id., sent. 27084 del 15.12.2011; v. anche Sez. 1, sent. 13560 del 30.07.2012, che distingue tra "decorrenza" e "scadenza" degli interessi); non mancano, peraltro, pronunce che riconoscono addirittura la natura di debito di valore all'obbligazione restitutoria derivante dalla revocatoria e, per l'effetto, dispongono la spettanza anche della rivalutazione monetaria, sempre dalla data della domanda giudiziale (Cass., Sez. 1, sent. 13244 del 16.06.2011). Lo stesso è a dirsi nelle fattispecie di risoluzione del contratto, la cui pronuncia costitutiva produce effetti retroattivamente, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sicché gli interessi decorrono quanto meno dalla domanda stessa, tanto per l'obbligazione restitutoria (cfr. Cass., Sez. 1, sent. 17558 del 02.08.2006; Sez. 2, sent. 25847 del 27.10.2008; Sez. 1, sent. 2522 del 03.12.1970) quanto per quella risarcitoria (cfr. Cass., Sez. 2, sent. 3408 del 22.05.1986; Id., sent. 637 del 27.01.1996; Sez. 3, sent. 6545 del 05.04.2016).

Per regola generale, dunque, ancorché si trattasse di pronuncia giudiziale avente natura costitutiva, con efficacia ex nunc, comunque gli interessi legali spetterebbero almeno dalla domanda e non dalla sentenza.

VIII. Sotto il secondo profilo, valgono le seguenti ulteriori considerazioni, che assumono rilievo assorbente.

La giurisprudenza che nega la spettanza degli accessori sulle trattenute da restituire in esito al giudizio pare fondarsi su una più ampia costruzione sistematica secondo cui il diritto del pensionato alla restituzione delle trattenute non potrebbe sorgere che per effetto di una pronuncia giudiziale, avente natura costitutiva, erroneamente ritenuta essa solo idonea a superare il contrapposto "dovere" di ripetizione dell'indebito, gravante sull'ente di previdenza. Questa tesi postula, implicitamente, che il giudice contabile disponga di un potere, incidente sul rapporto pensionistico, di cui l'ente di previdenza sarebbe invece privo: quello di ravvisare il legittimo affidamento del pensionato e, conseguentemente, di soprassedere dal recupero dell'indebito.

Si finisce così, nella prassi, per obbligare l'ente di previdenza ad agire, sempre e comunque, per il recupero dell'indebito derivante da conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva della pensione, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'affidamento del pensionato; si onera, per riflesso, il pensionato ad agire in sede giurisdizionale, al fine di vedere tutelate le proprie ragioni; si grava quindi il giudice contabile del compito di accertare se sussista o meno un affidamento, alla luce dei parametri indicati da queste Sezioni riunite con la nota sentenza n. 2/2012/QM (valutazione che sarebbe, però,

preclusa all'amministrazione); si ingenera, infine, il presupposto per la successiva eventuale restituzione delle somme che, nel frattempo, sono state trattenute tanto doverosamente quanto unilateralmente dall'amministrazione a valere sulla pensione dell'interessato.

Il descritto assetto, nel quale ogni fattispecie di indebito pensionistico è necessariamente destinata a trovare soluzione esclusivamente in sede giudiziaria, perché solo al giudice sarebbe concesso di assumere quel provvedimento (la declaratoria di irripetibilità) che l'amministrazione non potrebbe adottare autonomamente, non pare accettabile. La stessa sentenza n. 2/QM/2012 aveva espressamente chiarito in motivazione che il legittimo affidamento, individuabile attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, "è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria" (par. 11), ribadendo lo stesso concetto nell'enunciazione del principio di diritto (par. 14, ripetuto tal quale nel dispositivo).

Se il legittimo affidamento (che preclude la ripetizione dell'indebito) è opponibile dall'interessato (e quindi rilevabile dall'ente previdenziale) già in sede amministrativa, è evidente che non può attribuirsi alcuna efficacia costitutiva alla sentenza del giudice che, in caso di contestazioni sulla fondatezza dell'opposizione, si pronuncerà per dirimere la controversia. E' altresì evidente che la determinazione assunta dall'amministrazione di procedere al recupero dell'indebito pensionistico, in caso di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, non è affatto automatica e necessitata, ma dovrebbe rappresentare la risultante di una previa valutazione circa la sussistenza o meno dell'affidamento del pensionato, sulla base dei parametri indicati in giurisprudenza (decorso del tempo, rilevanza dell'errore, importo del trattamento e ragioni della relativa modifica, ecc.). Il recupero dell'indebito pensionistico, dunque, è doveroso per l'amministrazione soltanto nella misura in cui essa, esaminata la fattispecie concreta alla luce del diritto vivente (quale desumibile dalla giurisprudenza), ritenga insussistente l'affidamento del pensionato e decida di procedere in tal senso; ove, all'opposto, sia ravvisabile un affidamento del pensionato, l'amministrazione è tenuta a darne atto e a non recuperare l'indebito.

Solo nel caso in cui insorga una controversia sul punto, esauriti se del caso i rimedi amministrativi, vi sarà ragione di adire il giudice, il quale non potrà che pronunciarsi con una sentenza di natura dichiarativa circa la ripetibilità o meno dell'indebito.

IX. Corollario di quanto fin qui esposto è che il pensionato, in presenza di legittimo affidamento, ha diritto fin dall'origine, quindi già in sede amministrativa, di opporre l'irripetibilità all'amministrazione stessa, quando essa gli intimi la restituzione di un indebito pensionistico in realtà non recuperabile ovvero, allo stesso fine, vada ad operare unilateralmente una trattenuta sulla sua pensione. Il diritto del pensionato a far proprie le somme in questione non necessita dunque, in quanto tale, di alcuna intermediazione giudiziale, ben potendo - e dovendo - essere riconosciuto dall'ente di previdenza già nella sede amministrativa. Ne discende ulteriormente che, in presenza di controversia, qualora le ragioni del pensionato si rivelino poi fondate in sede giurisdizionale, le trattenute effettuate sine titulo (quindi indebite) dovranno essere restituite al medesimo con maggiorazione degli interessi legali, a titolo compensativo, fin dalla data della domanda, cioè dal momento in cui questi abbia fatto valere, nei confronti dell'ente di previdenza, il suo diritto alla definitiva acquisizione al suo patrimonio di quelle somme.

In quest'ottica, la trattenuta effettuata per il recupero di un indebito irripetibile può essere qualificata, a sua volta, alla stregua di un indebito oggettivo: infatti, ove sussista l'affidamento del pensionato, il diritto di credito dell'ente di previdenza (per la ripetizione dell'indebito originario) viene meno, stante l'irripetibilità, con la conseguenza che le somme recuperate dall'ente di previdenza finiscono per costituire esse stesse un indebito, agli effetti dell'art. 2033 del codice civile.

Non può ignorarsi, al riguardo, che l'art. 2033 del codice civile, pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi", così legittimando la corresponsione degli interessi compensativi secondo i criteri ivi stabiliti (Cass., SS.UU., sent. 5624 del 9.3.2009).

Di qui la necessità di riconoscere senz'altro al solvens (cioè al pensionato) gli interessi legali dalla data della domanda, ove l'accipiens sia in buona fede; in tale condizione soggettiva si trova, di regola, l'Istituto di previdenza, dovendo trovare applicazione il principio per cui la buona fede si presume in difetto di specifiche prove contrarie e, in particolare, non restando essa esclusa per la sola circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l'accipiens sia stato consapevole di tali contestazioni, atteso che la buona fede di quest'ultimo sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta (cfr. Cass., nn. 8587/2004; 8486/1987; 1025/1982, richiamate in Cass. Sez. Lav., sent. 17848 del 31.07.2009).

Quanto alla nozione di "domanda", la giurisprudenza ha fatto riferimento, a seconda dei casi, tanto alla domanda giudiziale (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 4745 del 4.03.2005; Id., sent. 5520 del 29.02.2008; Sez. Lav., sent. 7830 del 15.04.2005; Sez. 6-3, ord. 13424 del 30.06.2015), quanto alla domanda di restituzione svolta in via extragiudiziale o amministrativa (cfr. Sez. Lav., sent. 7740 del 20.10.1987; Id., sent. 8587 del 5.05.2004; Id., sent. 17848 del 31.07.2009; Id., sent. 7586 del 1.04.2011; Cass., Sez. 1, sent. 22852 del 9.11.2015).

Alla tesi estensiva intendono aderire queste Sezioni Riunite, condividendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini che qui interessano, la domanda amministrativa ha caratteristiche analoghe alla domanda giudiziale quanto alla certezza del "dies a quo" e all'idoneità dell'atto a rendere consapevole l'"accipiens" dell'indebito (Cass., Sez. Lav., sent. 9399 del 6.9.1991), non esistendo del resto alcun elemento letterale o logico che possa indurre l'interprete a ritenere che per domanda debba intendersi esclusivamente la domanda giudiziale con esclusione di quella proposta in sede amministrativa (Cass., Sez. Lav., sent. 3692 del 25.3.1992); ciò, a maggior ragione, ove l'istanza amministrativa costituisca presupposto inderogabile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, non potendo pregiudicare in nessun modo i diritti sostanziali della parte cui è imposto quell'onere (Cass., Sez. Lav., sent. 7769 del 24.6.1992; Id., sent. 596 del 22.1.1994). D'altra parte, un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" susciterebbe seri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sì da imporre, anche in caso di dubbio, una interpretazione costituzionalmente conforme (Cass., SS.UU., sent. 7269 del 5.08.1994).

Gli stessi giudici di legittimità, più di recente, hanno ritenuto di dover "dare seguito all'indirizzo (inaugurato da Cass. n. 7586/2011 e seguito incidentalmente da Cass. n. 16657/2014) secondo il quale, in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma anche ad atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c."; invero, "la ragione di decorrenza degli interessi, di cui all'art. 2033 c.c., dalla domanda stragiudiziale invece che da quella giudiziale e` di carattere generale. Come ritenuto da Cass. n. 7586/2011, la riconduzione della formula letterale dell'art. 2033, che parla di "domanda" senza aggettivi, alla domanda giudiziale ha un antico fondamento storico che (...) appare non più corrispondente all'attuale sistema del codice civile" (così Cass., SS.UU., sent. 22852 del 9.11.2015).

In definitiva, l'effetto ripristinatorio derivante dalla restituzione della trattenuta, in linea capitale, non può essere disgiunto, a meno di non cadere in parziale contraddizione, da quello compensativo consistente nel correlato riconoscimento degli interessi, dalla data della formale richiesta e fino alla retrocessione di essa al pensionato.

X. La soluzione qui accolta, secondo cui gli interessi legali spettano dalla data della domanda, sia essa amministrativa o giudiziale, ha anche il pregio oggettivo della certezza applicativa e della neutralità: il risultato finale, infatti, è invariante, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato dal pensionato per far valere l'irripetibilità (se la domanda amministrativa o la domanda giudiziale), dalla posizione assunta nel giudizio (se parte ricorrente o convenuta), dal fondamento delle trattenute (ad esempio, se una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, o un provvedimento unilaterale dell'amministrazione), dai tempi e dai modi di svolgimento del procedimento amministrativo e dell'eventuale giudizio.

Ciò in linea di continuità con quanto già a suo tempo affermato con la citata sentenza n. 2/QM/2012, secondo cui l'affidamento (e, con esso, l'irripetibilità dell'indebito) può essere fatto valere dal pensionato anche in sede amministrativa e non necessariamente in sede giudiziale.

XI. Così rimeditata la questione di massima sottoposta a queste Sezioni riunite, a modifica di quanto affermato con la citata sentenza n. 11/QM/2015, va enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa".

Va da sé che, per le trattenute che l'amministrazione abbia continuato ad operare successivamente alla domanda (amministrativa o giudiziale), gli interessi legali spettano dalla data di ciascuna di esse.

XII. Trattandosi del primo caso di "motivato dissenso" di cui all'art. 117 del codice di giustizia contabile, occorre ora soffermarsi sull'espressione legislativa secondo cui alle Sezioni riunite è rimessa "la decisione dell'impugnazione".

Al riguardo, non si ignora che, con sentenza n. 7/QM/2010 del 30 settembre 2010, si era ritenuta solo apparente l'identità tra l'art. 374 del codice di procedura civile e il citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, giungendo alla motivata conclusione secondo cui "le Sezioni riunite potrebbero, in caso di dissenso adeguatamente motivato, rivedere il principio di diritto affermato o dare una diversa soluzione alla questione di massima presentata rispetto a quanto in precedenza enunciato, rimettendo, poi, la definizione del merito della fattispecie agli organi giurisdizionali remittenti"; in particolare, in quella sede non si era ritenuto possibile, siccome contrastante con il quadro normativo e con principi costituzionali, che la "rimessione del giudizio debba essere intesa come spogliazione della causa di merito da parte della Sezione regionale o centrale a favore dell'Organo nomofilattico".

Quest'ultima conclusione deve essere oggi rivisitata, in ragione del mutato contesto normativo, alla luce degli stessi criteri già a suo tempo valorizzati, a contrario, con la citata sentenza n. 7/QM/2010.

In particolare:

- la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 20, comma 2, lettera n), nel delegare il governo a "ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza (...) proponibili alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale" ha fatto espresso richiamo, tra l'altro, "alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili";

- le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti sono oggi configurate dal codice quale "articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello" (art. 11);

- tanto il deferimento di questioni di massima di cui all'art. 114 quanto il motivato dissenso di cui all'art. 117 sono testualmente riferiti alle sole sezioni giurisdizionali d'appello;

- l'art. 117 fa oggi espresso ed inequivoco riferimento alla rimessione della "decisione dell'impugnazione";

- sono stati positivamente sanciti i principi di "concentrazione" (art. 3) e di "ragionevole durata del processo" (art. 4).

Di qui l'inequivoca volontà legislativa di deferire alle Sezioni riunite, a fronte della "riproposizione di questione in caso di motivato dissenso" (art. 117), non soltanto la conferma del principio di diritto o l'enunciazione di un nuovo principio, bensì la decisione stessa dell'impugnazione, senza necessità di un ulteriore passaggio dinanzi al giudice a quo.

Alla predetta conclusione, tenuto anche a mente che la giurisdizione della Corte dei conti è esercitata secondo le norme del codice della giustizia contabile (art. 1, comma 3), non osta la pur residua, innegabile, diversità tra i giudizi per Cassazione (concernenti le sole questioni di diritto) e i giudizi d'appello dinanzi alla Corte dei conti (concernenti, in materia di responsabilità, anche questioni di fatto). Spetta, infatti, alle stesse Sezioni riunite in sede giurisdizionale (le quali "sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica" ex art. 11: sono quindi, precipuamente, giudice del diritto) fornire un'interpretazione sistematica dell'art. 117 e, così, farne buon governo nell'applicazione concreta, in coerenza con quegli stessi criteri generali che, nel diverso ambito del processo civile, hanno ad esempio ispirato gli articoli 384 c.p.c. e 142 delle relative disposizioni d'attuazione.

In particolare, spetta alle Sezioni Riunite, nell'affermare il principio di diritto sul quale si è incentrato il motivato dissenso, valutare se si debba, caso per caso, definire l'intero giudizio di impugnazione oppure decidere per tal via solo uno o più dei motivi d'impugnazione (di propria stretta competenza, in quanto vertenti su questioni di massima, in diritto), per poi rimettere alla sezione semplice la causa per la decisione degli ulteriori motivi (rientranti, in linea di principio, nella competenza delle sezioni semplici). Ogni valutazione, in proposito, non potrà che essere condotta sulla base dell'analisi della fattispecie concreta, anche in considerazione del numero e della natura dei motivi d'impugnazione, degli accertamenti da svolgere, del numero e della posizione delle parti, della possibilità di definire agevolmente l'impugnazione mediante la soluzione delle questioni di diritto sottoposte all'organo di nomofilachia ovvero dell'opportunità di lasciare alla competenza delle sezioni semplici l'apprezzamento dei fatti di causa, ipotesi quest'ultima certamente residuale, che però non può almeno in astratto essere esclusa.

XIII. Nel caso di specie, è evidente che l'intera impugnazione, per la parte non già decisa con la citata sentenza parziale n. 24/2017 della seconda Sezione, può essere agevolmente definita direttamente da queste Sezioni riunite, mediante l'applicazione del principio di diritto dinanzi enunciato, non essendovi ulteriori motivi da esaminare e non essendovi alcuna ragione (alla luce dei richiamati principi di concentrazione, in senso lato, e ragionevole durata del processo) per rimettere le parti dinanzi al giudice a quo al solo fine di vedere applicato il principio affermato in questa sede, cui non può che conseguire il rigetto dell'appello dell'INPS e l'integrale conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 119 del 9 giugno 2010.

E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva dichiarato il diritto del pensionato agli interessi legali solo dalla domanda giudiziale (e non dalla data della precedente domanda amministrativa, cioè del ricorso al Comitato di vigilanza), non aveva formato oggetto di impugnazione da parte del pensionato, sicché non potrebbe in ogni caso essere riformata in peius in esito all'appello del solo INPS (cfr. Cass., Sez. 2, sent. 25244 del 8.11.2013).

XIV. Le spese di lite, per la parte che non ha già formato oggetto di statuizione con la citata sentenza-ordinanza n. 24/2017, sono integralmente compensate per "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" ex art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulla riproposizione di questione di massima per motivato dissenso, rimessa ex art. 117 del codice della giustizia contabile dalla Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello con sentenza-ordinanza n. 24/2017,

Afferma il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa".

Per l'effetto, definitivamente pronunciando,

Respinge l'appello proposto dall'INPDAP e proseguito dall'INPS avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 119 del 9 giugno 2010, per la parte non già decisa con la sentenza-ordinanza della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello n. 24 del 19 gennaio 2017.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 14 giugno e del 4 ottobre 2017.

IL PRESIDENTE

Alberto Avoli

L'ESTENSORE

Gerardo de Marco

Depositato in Segreteria il 12 ottobre 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Laura Iorio